

**S T A T U T O**  
**DENOMINAZIONE**

**Art. 1**

Nell'ambito del Progetto Mutualistico trentino promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione, è costituita la Società di Mutuo Soccorso ente del terzo settore denominata "MUTUA CST SMS ETS", già denominata Cooperazione Salute Trentino (di seguito in questo Statuto anche indicata come "Società").

Essa è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche e dal D.lgs. 117/17 recante il "Codice del Terzo Settore".

**SEDE E DURATA**

**Art. 2**

La Società ha durata illimitata. Ha la sua sede legale ed operativa in Trento e con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici in altre località.

**SCOPI**

**Art. 3**

MUTUA CST è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera, senza alcun scopo di lucro, esclusivamente in favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario. La Società si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, mediante:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci e loro familiari conviventi per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci o loro familiari conviventi che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promossi anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- f) promozione di attività di carattere educativo e culturale



dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società:

- 1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;
- 2) può stipulare accordi:
  - con società di servizi specializzate nel settore sanitario, socio assistenziale e assicurativo;
  - con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;
  - con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;
  - con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;
  - con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
- 3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;
- 4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali;
- 5) può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis del codice civile.

La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Società, inoltre, può promuovere la costituzione di altre Società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o Società che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione, nonché promuovere e partecipare alla costituzione di fondi sanitari o di Società di Mutuo Soccorso territoriali. La Società può realizzare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, D.Lgs. 117/17, e ss.mm.ii.

La Società può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività in conformità a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

#### **ART. 4**

##### **Rapporti esterni ed adesioni**

La Società può stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale, nazionale che internazionale. La Società può inoltre aderire ad altre

società, enti, consulte e consorzi nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.

**SOCI -AMMISSIONE -SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE -  
RECESSO-ESCLUSIONE-SOSPENSIONE-DECADENZA-DOVERI E DIRITTI**

**Art. 5 - Soci**

**Numero, categorie e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci convenzionati;
- 3) soci beneficiari;
- 4) soci sostenitori.

Sono **soci ordinari** tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari conviventi. Possono essere ammessi come soci ordinari anche i minori di età a condizione che la richiesta sia sottoscritta da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il genitore o tutore rappresenta il minore in tutti i rapporti con la Società ed esercita il diritto di voto in assemblea fino al raggiungimento della maggiore età del socio, ma non ha diritto di elettorato passivo alle cariche sociali.

Sono **soci convenzionati** altre società di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria integrativa che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, in rappresentanza degli assistiti ad essi iscritti.

Sono **soci beneficiari** i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli associati, gli iscritti, i clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, siano stati iscritti alla società attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

La qualifica di **socio beneficiario** viene acquisita automaticamente, al momento dell'accettazione della domanda presentata da parte della Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di cui fanno parte.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali, in misura non inferiore all'ammontare minimo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, per un importo comunque non inferiore a 50.000 euro per anno. Essi tuttavia non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni. In ragione del ruolo di promozione assolto

nell'ambito del progetto mutualistico territoriale, è socio sostenitore di diritto la Federazione Trentina della Cooperazione.

#### **Ammissione a socio**

Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del Regolamento applicativo dello Statuto, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi annui e della eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato versato il primo contributo associativo anticipato. Il socio viene iscritto nel libro soci nella rispettiva categoria di appartenenza.

Qualora cessi il rapporto sociale con un socio convenzionato, nonché nel caso in cui abbia a cessare per qualsiasi motivo l'adesione effettuata in modo collettivo in favore dei soci beneficiari, i dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti o clienti del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano autonomamente l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

#### **Scioglimento del rapporto sociale.**

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza - determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

#### **Recesso del socio**

Il socio può liberamente recedere dalla Società, ferma restando l'eventuale diversa disciplina per i soci convenzionati

prevista nel regolamento o specifica convenzione disciplinante lo scambio mutualistico e salvo il caso di recesso effettuato collettivamente con riguardo ai soci beneficiari delle relative Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

#### **Esclusione del socio**

##### **Cause**

Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio:

- a) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- b) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- c) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- d) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo del medesimo e dalle deliberazioni regolarmente prese dall'assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società;
- e) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- f) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione e/o contributi, per un periodo non superiore a sei mesi.

##### **Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera**

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo che ne garantisca la conoscibilità.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

##### **Effetti dell'esclusione**

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

### **Decadenza da socio**

Il socio che, anche dopo sollecito da parte della Società, è moroso per più di sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

### **Sospensione del socio**

La qualifica di socio è sospesa in caso di ritardo nel versamento della quota di iscrizione e dei contributi, oltre al quindicesimo giorno successivo alla richiesta di versamento.

La sospensione permane fino a quanto il socio non abbia regolarizzato la propria posizione verso la società.

### **Art. 6 - Doveri**

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di eventuali altri regolamenti, delle specifiche norme di attuazione della copertura sanitaria attivata e di tutte le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali. Altresì, tutti i soci sono tenuti al versamento anticipato della quota di iscrizione e dei contributi periodici dovuti così come determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza ed alla copertura sanitaria attivata.

### **Art. 7 - Diritti**

#### **Soci ordinari**

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi regolamenti.

I soci ordinari, che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti eventualmente disciplinati dal Regolamento applicativo;
- b) i dipendenti della Società;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

#### **Soci convenzionati**

I soci convenzionati hanno diritto di partecipare - e far

partecipare in forma mediata i propri associati/iscritti - ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento. I soci convenzionati, se in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi per conto dei rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti o beneficiari in conformità al rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, esprimono nell'assemblea dei soci due voti se hanno più di 10.000 rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti o beneficiari, ed un voto aggiuntivo ogni ulteriori 5.000 dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti o beneficiari, sino ad un massimo di 5 voti e possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Soci beneficiari**

I soci beneficiari, per i quali le rispettive Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di appartenenza abbiano provveduto al regolare versamento dei contributi dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento. Se iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, e se è regolare il pagamento dei contributi per loro dovuti, essi hanno altresì diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Soci sostenitori**

I soci sostenitori che siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci sostenitori esprimono nell'assemblea dei soci ciascuno 5 voti ed hanno diritto di designare, secondo modalità stabilite nel Regolamento applicativo dello Statuto, un terzo del totale degli amministratori, nonché un componente effettivo ed un componente supplente con funzioni di Presidente dell'Organo di controllo. Gli amministratori designati dai soci sostenitori sono revocabili solo da questi ultimi con le stesse modalità con cui è avvenuta la designazione.

### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 8**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a

copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

d) dal fondo di garanzia per i progetti mutualistici territoriali formati dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione a livello territoriale;

e) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal *de cuius*, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio;

f) da fondi eventualmente erogati da soci sostenitori.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento ispirate a ragioni di massima prudenza e bassa rischiosità, in questo senso volte alla massima garanzia di conservazione del patrimonio.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 9**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così attribuiti alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 8.

Il bilancio e i relativi documenti accompagnatori devono essere presentati all'approvazione dell'assemblea dei Soci in tempo utile per essere depositati entro sei mesi dal termine dell'anno cui si riferiscono.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/17 e alla relativa modulistica così come definita con decreto ministeriale.

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 10**

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) l'Organo di controllo

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 11**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di

legge di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017;

3) fatto salvo il potere di designazione e revoca riconosciuto ai soci sostenitori dal presente Statuto, eleggere e revocare i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;

4) approvare il Regolamento applicativo del presente Statuto;

5) stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;

6) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

7) deliberare su tutti i restanti oggetti per cui è essa competente in forza di disposizioni di legge o del presente Statuto.

#### **Art. 12**

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe o più di cinque deleghe nel caso in cui la Società abbia un numero pari o superiore a 500 soci.

#### **Art. 13**

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile.

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta di convocazione da parte dell'Organo di controllo o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al momento della richiesta stessa. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge o del presente Statuto, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata sull'albo della Società presso la sede legale e sul sito Internet della medesima. Entro lo stesso termine, l'avviso di convocazione deve inoltre essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui due maggiori quotidiani a rilevanza locale. L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

#### **Art. 14**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in sua assenza, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

#### **Art. 15**

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Società;
- 3) sulla nomina dei liquidatori;
- 4) sulla trasformazione, fusione e scissione della Società;
- 5) su ogni altro oggetto riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria in materia: di valida costituzione, di diritto di voto, di procedure per la convocazione, di svolgimento dei lavori, di votazioni e di eventuale partecipazione di delegati eletti dai soci.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per la delibera di cui al punto 1) l'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti all'assemblea stessa.

Gli articoli 5, comma 7 (nella parte relativa ai soci sostenitori di diritto), 7, comma 6, 16, commi 2, 3 e 6, e 20, comma 1, sono modificabili solo con il consenso dei soci sostenitori di diritto.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 16**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle leggi, allo Statuto e ad eventuali regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto **da un minimo di 3 ad un massimo di 15 soci**, un terzo dei quali designati dai soci sostenitori e i restanti due terzi eletti dall'Assemblea secondo le disposizioni previste nel Regolamento applicativo

del presente Statuto; l'assemblea stabilisce anche il numero totale dei Consiglieri in numero pari a 3 o ad un multiplo di 3 sino ad un massimo di 15.

Il Regolamento applicativo disciplina le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della libertà delle candidature, dell'efficacia e trasparenza delle procedure, nonché della partecipazione e piena rappresentatività di tutti i soci. Ai suddetti fini, l'elezione è basata su liste di candidati, salvaguardando in ogni caso il diritto di ciascun socio all'elettorato passivo, e sul ruolo di garanzia di una Commissione Elettorale quale organo di governo dell'intera procedura.

Gli amministratori devono possedere al momento della designazione e dell'elezione i requisiti di anzianità come soci e di competenza e professionalità stabiliti nel Regolamento applicativo in conformità con la natura e la specifica identità della Società ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto. La perdita dei requisiti in corso di mandato è causa di automatica decadenza dell'amministratore.

I lavori assembleari sono regolati secondo le norme stabilite dal Regolamento applicativo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile; esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina il Presidente tra i membri designati dai Soci sostenitori, e sino ad un massimo di due Vice-presidenti, di cui uno vicario, tra i suoi restanti membri. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più degli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre l'attività istruttoria e proporre all'assemblea l'adozione di regolamenti e di eventuali modifiche statutarie.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei Soci.

#### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri, oppure ad un Comitato

esecutivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri del Consiglio, tra cui il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

#### **Art. 18**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dall'Organo di controllo.

La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri del Consiglio d'amministrazione ed ai membri dell'Organo di controllo almeno tre giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni riguardanti la convocazione dell'assemblea straordinaria o le proposte di adozione/modifica dei regolamenti vanno assunte con la presenza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei consiglieri in carica ed a maggioranza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei presenti.

Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile. Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 19**

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Società;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Art. 20**

L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/17 e si compone di tre membri effettivi e due

supplenti in parte designati dai soci sostenitori e nella restante parte eletti dall'assemblea. Presidente dell'Organo di controllo è il membro effettivo o supplente designato dai Soci Sostenitori. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione del Presidente, esso sarà sostituito nel ruolo di Presidente dal membro supplente designato dai Soci sostenitori.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile. Ad essi si applica l'art. 2399 del codice civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

La loro retribuzione annuale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, all'Organo di controllo, o ad altro soggetto ritenuto idoneo per legge, sarà attribuita anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **REGOLAMENTI**

##### **Art. 21**

Il funzionamento della Società è disciplinato dal Regolamento applicativo del presente Statuto, nonché da eventuali ulteriori regolamenti approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare, in conformità a direttive o linee-guida eventualmente disposte dall'assemblea, i regolamenti e le norme di attuazione relativi all'accesso ai piani sanitari, alle modalità di erogazione e svolgimento delle prestazioni mutualistiche e ai relativi rapporti tra Società e soci o altri beneficiari.

#### **LIBRI SOCIALI**

##### **Art. 22**

La Società tiene:

- a) il libro dei soci, a cura del Consiglio di Amministrazione
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Consiglio medesimo, nonché del Comitato esecutivo, ove costituito;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura dell'Organo medesimo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel Regolamento applicativo.

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE - LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 23**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra

i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 24**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto interamente a favore di altra società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici ai sensi di legge.

#### **Art. 25**

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modifiche, le disposizioni in materia di enti di terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, nonché le disposizioni del codice civile applicabili e ogni altra normativa al tempo vigente.

#### **ART. 26**

Tutte le cariche sociali in essere al momento dell'approvazione del presente Statuto sono prorogate sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 24545/86 del 26 luglio 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Repertorio n. 70.968

Atto n. 19.844

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"COOPERAZIONE SALUTE TRENINO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti settembre duemilasedici in Trento, nel mio Studio,

20 settembre 2016

Avanti a me **dott. MARCO DOLZANI**, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- **ODORIZZI MICHELE** nato a Cles (TN) il giorno 10 marzo 1964, con domicilio in Rovereto (TN), via Bellini n. 4, Codice Fiscale DRZ MHL 64C10 C794U;
- **MAZZUCCHI CLARA** nata a Rovereto (TN) il giorno 1° aprile 1960, con domicilio in Ronzo-Chienis (TN), via Del Car n. 34, Codice Fiscale MZZ CLR 60D41 H612N;
- **ORSI ADRIANO** nato a Besenello (TN) il giorno 18 aprile 1950 con domicilio in Besenello (TN), via Trento n. 4, Codice Fiscale RSO DRN 50D18 A821S;
- **REDOLFI ARRIGO** nato a Cles (TN) il 7 aprile 1953, con domicilio in Avio (TN), via M. Perotti n. 19, Codice Fiscale RDL RRG 53D07 C794T;

cittadini italiani;

della cui identità personale io Notaio sono certo, che convengono quanto segue:

**ART. 1**

DENOMINAZIONE

E' costituita la Società di Mutuo Soccorso con la denominazione "COOPERAZIONE SALUTE TRENINO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO". Essa è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche.

**ART. 2**

SEDE

La Società ha sede in Trento (TN).

Si dà atto che, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, l'indirizzo attuale della Società è in "Trento (TN), via Segantini n. 23".

Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici in altre località.

**ART. 3**

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Cooperazione Salute Trentino è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera, senza alcun scopo di lucro, a favore dei propri soci e loro familiari, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario.

Essa si propone di perseguire finalità di interesse generale,



**Dott.**

**Marco Dolzani**

Notaio in Trento

via Grazioli n.79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

mdolzani@

notariato.it

Reg.to a TRENTO  
il 13 ottobre 2016  
al n° 10756

S. 1T

Reg. 200,00

Imp.Bollo 156,00

---

Totale € 356,00

Iscritto nel Registro  
delle Imprese  
di TRENTO  
in data 10/10/2016  
prot.n. 44082/2016

sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali:

- a) eroga trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) eroga sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) eroga servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) eroga contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) istituisce o gestisce fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promossi anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- f) promuove attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali la Società:

- 1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;
- 2) può stipulare accordi:
  - con società di servizi specializzate nel settore sanitario, socio assistenziale e assicurativo;
  - con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;
  - con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;
  - con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;
  - con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
- 3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;
- 4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Società, inoltre, può promuovere la costituzione di altre Società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o Società che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, stipulare contratti partecipativi e collaborativi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione.

**ART. 4**

**DURATA**

La Società ha durata illimitata.

**ART. 5**

**ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali di "COOPERAZIONE SALUTE TRENINO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

**ART. 6**

**SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci convenzionati;
- 3) soci beneficiari;
- 4) soci sostenitori.

Sono **soci ordinari** tutti i cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri famigliari.

Sono **soci convenzionati** altre società di mutuo soccorso e Fondi di assistenza sanitaria integrativa che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, in rappresentanza degli assistiti iscritti.

Sono **soci beneficiari** i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli associati, gli iscritti, i clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, siano stati iscritti alla società attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

La qualifica di **socio beneficiario** viene acquisita automaticamente (per sé e per i famigliari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dalla copertura sanitaria), al momento dell'accettazione della domanda presentata da parte della Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di cui fanno parte. Sono considerati altresì Soci beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci ordinari

e beneficiari che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i familiari stessi. In tal caso, i famigliari medesimi manterranno la qualifica di Soci beneficiari sino alla scadenza della copertura sanitaria che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi annui e della eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato versato il primo contributo associativo anticipato. Il socio viene iscritto nel libro soci nella rispettiva categoria di appartenenza.

Qualora cessi il rapporto sociale con un socio convenzionato, nonché nel caso in cui abbia a cessare per qualsiasi motivo l'adesione effettuata in modo collettivo in favore dei soci beneficiari, i dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti o clienti del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano autonomamente l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

#### ART. 7

##### ORGANI

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione

- 3) il Presidente
- 4) il Collegio sindacale.

#### ART. 8

##### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea salvo il Consigliere designato dai soci sostenitori; l'Assemblea stabilisce anche il numero dei Consiglieri.

I lavori assembleari sono regolati secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il presidente ed il vice Presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al presidente e/o ad uno o più degli amministratori.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre l'attività istruttoria e proporre all'Assemblea l'adozione di regolamenti e di eventuali modifiche statutarie.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri, oppure ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Società;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;

4) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

I componenti deliberano che la Società sia amministrata per la prima volta da un Consiglio di Amministrazione formato da n. 4 (quattro) membri che vengono designati nelle persone dei signori:

\* **ODORIZZI MICHELE** nato a Cles (TN) il giorno 10 marzo 1964, con domicilio in Rovereto (TN), via Bellini n. 4 ,  
Codice Fiscale DRZ MHL 64C10 C794U;

- PRESIDENTE -

\* **MAZZUCCHI CLARA** nata a Rovereto (TN) il giorno 1° aprile 1960, con domicilio in Ronzo-Chienis (TN), via Del Car n. 34,  
Codice Fiscale MZZ CLR 60D41 H612N;

- VICE PRESIDENTE -

\* **ORSI ADRIANO** nato a Besenello (TN) il giorno 18 aprile 1950 con domicilio in Besenello (TN), via Trento n. 4,  
Codice Fiscale RSO DRN 50D18 A821S;

- CONSIGLIERE -

\* **REDOLFI ARRIGO** nato a Cles (TN) il 7 aprile 1953, con domicilio in Avio (TN), via M. Perotti n. 19,  
Codice Fiscale RDL RRG 53D07 C794T.

- CONSIGLIERE -

I predetti nominati scadranno in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione dell'esercizio sociale relativo all'anno 2018 (duemiladiciotto).

I sunnominati dichiarano di accettare la carica.

#### ART. 9

##### ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne nomina il presidente. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, al collegio sindacale, o ad altro soggetto ritenuto idoneo per legge, sarà attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso dovrà essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

Vengono designati quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

\* **PAISSAN ROMINA** nata a Trento (TN) il giorno 30 gennaio 1972 con domicilio in Terlago (TN), via Al Castel n. 5, Codice Fiscale PSS RMN 72A70 L378X, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 19 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale del giorno 8 maggio 2001 n. 36;

- PRESIDENTE -

\* **DEFRANCESCO DANIELA** nata a Cavalese (TN) il giorno 28 luglio 1966 con domicilio in Trento (TN), via Delle Ghiaie n. 38, Codice Fiscale DFR DNL 66L68 C372V, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 3 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale del giorno 18 febbraio 2000 n. 14;

- SINDACO EFFETTIVO -

\* **GENTIL PATRIZIA** nata a Cles (TN), il giorno 24 giugno 1973, con domicilio in Trento (TN), Corso 3 Novembre n. 72, Codice Fiscale GNT PRZ 73H64 C794X, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale del giorno 8 novembre 2005 n. 88;

- SINDACO EFFETTIVO -

\* **ZANELLA MAURO** nato a Vermiglio (TN) il giorno 13 ottobre 1966 con domicilio in Trento (TN), via Rosmini n. 58, Codice Fiscale ZNL MRA 66R13 L769W, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 26 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale del giorno 3 febbraio 2006 n. 9;

- SINDACO SUPPLENTE -

\* **DALMONEGO MARICA** nata a Trento (TN) il giorno 22 settembre 1978 con domicilio in Mezzocorona (TN), via S. Antonio n. 22, Codice Fiscale DLM MRC 78P62 L378L, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale del giorno 21 novembre 2006 n. 89;

- SINDACO SUPPLENTE -.

Gli stessi rimarranno in carica fino all'approvazione dell'esercizio sociale relativo all'anno 2018 (duemiladiciotto).

#### ART. 10

##### PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da fondi eventualmente erogati da soci sostenitori;

e) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal *de cuius*, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento che garantiscano la consistenza patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**I soci costituenti dichiarano di obbligarsi a versare nelle casse sociali, per formare il patrimonio iniziale della società le seguenti somme:**

- quanto al socio ODORIZZI MICHELE Euro 25 (venticinque);
- quanto al socio ORSI ADRIANO Euro 25 (venticinque);
- quanto al socio REDOLFI ARRIGO Euro 25 (venticinque);
- quanto al socio MAZZUCCHI CLARA Euro 25 (venticinque).

Pertanto il patrimonio iniziale ammonta ad Euro 100 (cento).

#### ART. 11

#### STATUTO

La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

#### ART. 12

#### DELEGA AL PRESIDENTE

Il signor Michele Odorizzi è espressamente e nel modo più ampio delegato ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini delle iscrizioni.

#### ART. 13

#### SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

\* \* \* \* \*

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa nove facciate di tre fogli è stato da me redatto e letto, unitamente all'allegato statuto, ai componenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore diciotto e minuti quaranta.

F.to: Michele Odorizzi

F.to: Clara Mazzucchi

F.to: Adriano Orsi  
F.to: Redolfi Arrigo  
F.to: Marco Dolzani (L.S.)

